



Nonostante i vari interventi a commento, anche su queste pagine (da ultimo quello a sfatare le “leggende metropolitane”, vedi *Punto Effe* del 21 febbraio 2008) sono ancora molti i dubbi applicativi concernenti la documentazione da utilizzare per la corretta detraibilità delle spese mediche sostenute in farmacia. L'attuale incerta situazione è principalmente dovuta alla colpevole mancanza di chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria che sembra ignorare la piccola rivoluzione che si è verificata con l'introduzione dell'obbligo dello scontrino “parlante”. Nessuna regolamentazione è infatti intervenuta quando ormai è passato quasi un anno e mezzo dall'emanazione della normativa (era la Legge Finanziaria per l'anno 2007 del di-

La chiarezza che non c'è

cembre 2006); addirittura, le istruzioni al modello Unico 2008 (quello della prossima dichiarazione dei redditi), nell'appendice, alla voce “*Documentazione da conservare*”, ripropongono pari pari le modalità di certificazione previste per gli anni scorsi. Bene ha fatto quindi Marcello Tarabusi (anche sul prestigioso *Il Sole 24 Ore*), in sede di prima ap-

plicazione delle novità, a dare una valutazione rigorosa della documentazione richiesta a sostegno dello scontrino, riproponendo quanto il fisco chiedeva per il passato. Ma il perdurare del silenzio del fisco impone di sopperire al vuoto regolamentare con una interpretazione delle disposizioni che si sono succedute nel tempo che permetta a contri-

Il perdurare del silenzio delle autorità riguardo alla documentazione da utilizzare per la detraibilità delle spese mediche sostenute in farmacia impone di ritornare sull'argomento

DI STEFANO DE CARLI

STUDIO GUANDALINI, BOLOGNA

buenti (e farmacisti) di rispettare quanto imposto e, nel contempo, evitare inutili adempimenti.

Occorre partire dal richiamo della specifica innovazione: si tratta dell'articolo 15 (e, per i soggetti affetti da gravi invalidità, il 10) del Testo Unico delle Imposte sui redditi (Dpr 917/1986), che costituisce l'unica disposizione avente valore di legge che riguarda quanto oggetto del presente articolo.

DISPOSIZIONI GIURIDICAMENTE ININFLUENTI

Tutto quanto ha infatti indirizzato nel corso degli anni scorsi il comportamento dei contribuenti deriva dall'emanazione di semplici disposizioni amministrative quali risoluzioni, circolari, istruzioni, che, se divenute incompatibili con il nuovo testo normativo, non possono che essere considerate giuridicamente ininfluenti, anche se non formalmente sostituite da altre. Esse sono, infatti, come sentenziato recentemente dalla Cassazione (SS.UU. n. 23031 del 2 novembre 2007), semplici atti interni dell'Amministrazione che nulla aggiungono o possono togliere a quanto previsto da norme primarie e secondarie. E non vi è dubbio che l'attuale stesura delle istruzioni sia in totale contrasto con lo spirito e la lettera delle disposizioni della Finanziaria 2007, e anche con quanto sostenuto in passato dalla stessa Amministrazione finanziaria. La Circolare n. 97 del 4 aprile 1997 e la nota VI/12/1152 del 29 aprile 1997, a commento dell'introduzione dello scontrino parlante generico per tutte le categorie di commercianti, affermavano infatti che quest'ultimo non era necessario per documentare l'acquisto di medicinali e che potevano essere adottati i si-

stemi semplificati di documentazione previsti in appendice al Modello Unico. È immediato desumere che dalla data in cui è divenuto obbligatorio lo scontrino integrato, le modalità riportate nelle istruzioni non sono più applicabili. Il fatto che siano state riproposte integralmente è da imputarsi a una semplice dimenticanza (o "ignoranza") del compilatore della modulistica. D'altronde, logica vuole che qualsiasi acquisto in farmacia che risulti incontrovertibilmente qualificabile come "medicinale" (e lo scontrino parlante lo permette, dovendo essere riportate in esso la natura, la qualità, la quantità del prodotto) e per il quale possa essere individuato con sicurezza chi sostiene la spesa (lo scontrino integrato indica il codice fiscale) non debba essere integrato da nessun'altra documentazione.

RICAPITOLANDO

Si ritiene pertanto che, per gli acquisti effettuati dal 1 luglio 2007 assistiti da scontrino parlante, potrebbe sostenersi l'interpretazione per cui l'allegazione della prescrizione medica non sia obbligatoria:

- ◆ ovviamente, per i medicinali senza obbligo di ricetta, per i quali non occorre più neppure l'autocertificazione;
- ◆ per i medicinali con obbligo non rimborsati in convenzione. A tal proposito, si segnala che l'allegazione della ricetta è prevista, anche per il passato, solo per il ticket e non per i farmaci a pagamento, senza peraltro che si riesca a comprenderne la motivazione (se non la scarsa conoscenza di come funzionano le vendite in farmacia);
- ◆ per i medicinali dispensati in via d'urgenza dal farmacista senza ricetta, secondo le recenti disposizioni di modifica del Dlgs n. 219/2006;

- ◆ per i ticket per i quali lo scontrino riporta natura, qualità e quantità del prodotto, anche se, a rigore, il ticket non è il prezzo di un prodotto ma un costo per servizio sanitario sostenuto dall'utente per accedere alla prestazione: una "quota a carico dell'assistito";

- ◆ per le preparazioni officinali, se nello scontrino si fa riferimento al nome e alla formula prevista dalla F.U.

E che occorra, al contrario, conservare copia della ricetta:

- ◆ per i ticket non riferibili specificamente a un prodotto che risulti dallo scontrino;
- ◆ per le preparazioni magistrali;
- ◆ per gli integratori alimentari, che anche se dettagliati sullo scontrino, assumono la qualifica di "spesa medica", avente finalità di cura/prevenzione, solo se prescritti da un medico (anche medico di base: risposta a interpello da parte della Direzione generale entrate dell'Emilia Romagna; vedi *L'uomo del monte ha detto "Sì"* su *Punto Effe* del 25 ottobre 2007).

CONFUSIONE IMPERANTE

Tutto quanto sopra riguarda i "medicinali", ma che fare per ogni altro onere sostenuto in farmacia che costituisce "spesa medica"?

La possibilità per il farmacista di stampare lo scontrino integrato costituisce, a questo riguardo, un'opportunità in più per permetterne una valida certificazione ai fini della detraibilità fiscale senza dover ricorrere alla compilazione della fattura. Ci si può riconnettere, in sostanza, alla disciplina fiscale "generale" introdotta dall'articolo 3 del Dpr 21 dicembre 1996 n. 696 (istitutivo dello scontrino "parlante"), il quale prevede che: «*Ai fini della deducibilità delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi, può essere utilizzato lo scontrino fiscale, a condizione che questo contenga la specificazione degli elementi attinenti la natura, la qualità e la quantità dell'operazione e l'indicazione del numero di codice fiscale dell'acquirente o committente. ...*».

In questo caso, nulla è variato rispetto agli anni precedenti ed è quindi certo che rimangano valide le varie istruzioni diramate nel tempo, che anch'esse non



brillano sempre per chiarezza. Ne proponiamo di seguito un breve sunto, con riferimento alle varie tipologie di prodotti e servizi.

◆ **Spese veterinarie:** non esistono prese di posizione in merito, ragion per cui non pare necessaria la prescrizione del veterinario; sono detraibili in una diversa sezione specifica della dichiarazione dei redditi solo se sostenute per animali a scopo di compagnia o pratica sportiva.

◆ **Occhiali da vista, lenti a contatto, liquidi per lenti:** essendo considerate come "protesi", occorre la ricetta dello specialista, la prescrizione dell'ottico oppure l'autodichiarazione.

◆ **Macchine per aerosol e apparecchi elettromedicali in genere** (sia in acquisto sia a noleggio): vengono prese in considerazione dalla Circolare ministeriale n. 122/1999 al quesito 1.1.5 che non richiede la prescrizione medica.

◆ **Siringhe e aghi relativi:** se ne occupa la Circolare ministeriale n. 95/2000, che ugualmente non richiede espressamente la prescrizione medica.

◆ **Esami (misurazione pressione eccetera):** sono assimilati alle prestazioni specialistiche in quanto «*rivestono solitamente carattere di complementarietà a diagnosi specialistiche*» (Circolare 23 aprile 1981 n. 14); non viene richiesta la prescrizione medica.

Uno stato dell'arte comunque complesso e confuso, reso ancora più esasperante in farmacia da una curiosa confusione di ruoli in cui:

◆ gli addetti dei Caf (Centri di assistenza fiscale) devono assumere le competenze dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate per qualificare la detraibilità dei documenti presentati;

◆ i funzionari dell'Agenzia delle Entrate devono assumere le competenze dei farmacisti per decifrare i contenuti degli scontrini;

◆ i farmacisti devono assumere le competenze dei commercialisti per consigliare fiscalmente la propria clientela.

Dal momento che i commercialisti non possono assumere il ruolo che spetta al legislatore, non rimane loro che cercare di interpretare le norme, con la speranza di non venire contraddetti da un fisco spesso amante della formalità fine a se stessa.

Posizioni contro natura

DI MARCELLO TARABUSI E GIOVANNI TROMBETTA

L'Agenzia delle Entrate ha - bontà sua! - concesso una "sanatoria" sugli scontrini per i farmaci acquistati nel 2007 (si veda l'articolo di Morina su *Il Sole 24 Ore* del 29 marzo e la circolare Federfarma del 31 marzo). Per il 2008 restano però molti dubbi: quello principale è se, accanto al nome del prodotto acquistato, sia obbligatoria la dicitura "farmaco". La Risoluzione 156/E del 5 luglio 2007 sembrerebbe richiedere sia la dizione "farmaco" o "medicinale", che corrisponderebbe alla "natura", sia la specificazione del tipo di farmaco acquistato, che indicherebbe la "qualità". Ma abbiamo già ricordato su queste pagine che per i farmaci natura e qualità sono designate dalla denominazione. Nessun medicinale può essere immesso in commercio in Italia senza aver ottenuto un'autorizzazione (Aic) dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) o un'autorizzazione comunitaria (articolo 6, comma 1, Dlgs 219/06). Ogni nuovo dosaggio, forma farmaceutica, via di somministrazione e presentazione, e ogni variazione ed estensione sono ugualmente soggetti ad autorizzazione (articolo 6, comma 2). L'Aic contiene (articolo 31), oltre alla denominazione esatta, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo e l'etichettatura della confezione, tutti riportanti l'esatta denominazione (articoli 73 e 77, Dlgs 219/06); i prodotti difformi dall'Aic scontano la sanzione da 10 a 60 mila euro (articolo 148, comma 5, Dlgs 219/06). Ogni medicinale è univocamente identificabile come tale tramite il suo nome commerciale e, se vi sono più Aic, tramite la forma farmaceutica, il dosaggio e il numero di unità posologiche. Dal punto di vista giuridico, quindi, lo scontrino con il nome esatto del farmaco "parla", perché indica, incontestabilmente, la sua natura. La

ratio dell'indicazione di "natura, quantità e qualità" prevista da sempre anche per la fattura (articolo 21, Dpr 633/72) è funzionale a facilitare i controlli (Risoluzione 111/E del 3 maggio 1995) e individuare con esattezza l'operazione, onde verificare la congruità del corrispettivo (Circolare 97/E del 4 aprile 1997). In sostanza, si deve indicare il "titolo" della cessione di beni (Cassazione 5302/00). L'espressione "natura e qualità" deve perciò intendersi come un'endiadi e il relativo requisito è rispettato se la descrizione nel documento fiscale consente inequivocabilmente di identificare l'esatto bene oggetto di cessione, anche in forma abbreviata purché comprensibile (Circolare 97/E del 4 aprile 1997) e anche mediante codici accompagnati da legenda (nota 364307 del 22 dicembre 1977). Il termine "medicinale" o "farmaco" non aggiunge nulla alla descrizione esatta del prodotto; se invece la descrizione del prodotto è incompleta, lo scontrino è irregolare anche se contiene la dicitura "farmaco". Sarebbe opportuno che l'Agenzia ne prendesse atto con una pronuncia ufficiale. Come molto bene sottolinea il collega Stefano De Carli, resta infine irrisolto il nodo della ricetta: per i medicinali soggetti a prescrizione, è ancora richiesta la ricetta anche in presenza di scontrino parlante? Gli articoli 10 e 15 novellati del Tuir non ne parlano ma l'Amministrazione l'ha sempre richiesta; tenuto conto che in caso di estrema necessità e urgenza sarà possibile consegnare il farmaco anche senza ricetta (articolo 88, comma 2-bis, Dlgs 219/06), sarebbe forse ora di abbandonare la ricetta e accontentarsi dello scontrino, purché realmente "parlante". Il controllo deontologico sulla regolare dispensazione non spetta infatti al fisco ma all'autorità sanitaria e agli ordini professionali.